

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

www.comune.ballao.ca.it ~ e-mail: sociale@comune.ballao.ca.it ~ PEC: protocolloballao@servizipostacert.it

Bando pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 – Anno 2021**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI**

VISTA la L. n. 431 del 09/12/1998 ed in particolare l'art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021 avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11" e degli Allegati 1 e 2, mediante la quale la RAS ha disposto:

- la ripartizione delle risorse stanziata nell'anno 2021 di cui alla L. n. 431/1998, destinando al Comune di Ballao la somma pari a € 2.898,60;
- i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi;
- di consentire che le eventuali economie, maturate successivamente all'utilizzo da parte dei Comuni, rimangano a disposizione dei Comuni medesimi per soddisfare il fabbisogno nelle successive annualità e nel caso in cui per tre annualità successive il fabbisogno del Comune sia nullo, questo provvederà a restituire alla Regione le eventuali economie in proprio possesso;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 23.11.2021 che ha stabilito:

- la destinazione dei contributi in oggetto ai soli titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata, sita nel Comune di Ballao e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, non avente natura transitoria;
- la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B e Fascia Covid, nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, non prevedendo quindi criteri di priorità di assegnazione

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Giuridico, Sociale, Economico Finanziaria n. 437 del 30.11.2021, con la quale è stato approvato lo schema del presente bando;

RENDE NOTO

che ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 11, è indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria ai fini della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2021.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di base:

- residenza anagrafica nel Comune di Ballao. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 25/06/2008 n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con L. 06/08/2008 n. 133);

- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno di cui agli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286;
- titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Ballao e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva; l'alloggio deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente.
- al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della L. n.431/1998;

La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e devono permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono **esclusi** dai contributi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (villa), A/9 (castelli);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/98, in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- coloro che presenteranno richiesta oltre il termine di scadenza fissato dal presente bando.

Art. 2 - Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, per nucleo familiare si intende quello composto da:

- richiedente e componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto alla data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989;
- soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 - Requisiti reddituali

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a. **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2021 (€ 13.405,08) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**;
- b. **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**;
- c. **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € **2.320,00**.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 09/07/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto

dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2020/2021.

Art. 4 – Modalità di determinazione del contributo

L'ammontare massimo del contributo è dato dalla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone è considerato sopportabile quando non supera le percentuali di incidenza sull'ISEE specificate nei precedenti punti di cui alla fascia "A", "B" e "Covid" dei requisiti di carattere economico. L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione, e in relazione all'ISEE del beneficiario, con le seguenti modalità:

- per i nuclei familiari in possesso di un ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08) l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74 (FASCIA A)**;
- per i nuclei familiari in possesso di un ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00 (FASCIA B)**;
- per i nuclei familiari in possesso di un ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00 (FASCIA Covid)**;

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- **ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;**
- **canone annuo effettivo = € 3.600;**
- **canone sopportabile = (10.000 x 14%) = € 1.400.**
- **Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.**
- **Quindi: ammontare massimo del contributo = (€ 3.600 – € 1.400) = € 2.200.**

L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento al Comune di Ballao delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato regionale e alla presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione.

Il Comune provvederà al pagamento del contributo ammesso in un'unica soluzione e successivamente all'acquisizione delle relative somme dalla R.A.S., pertanto il pagamento dei contributi non potrà essere erogato né preteso dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

I contributi saranno concessi secondo l'ordine di graduatoria e rapportato ai mesi effettivi di locazione documentati.

Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno rappresentato da questo Comune, i contributi verranno concessi mediante riduzione proporzionale per tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e Covid, non prevedendo quindi criteri di priorità di assegnazione.

Art. 5 – Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla deliberazione 37/40 del 09/09/2021 non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo fornito dal Comune di Ballao.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve pervenire a mano, tramite PEC o raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo Comunale **entro e non oltre le ore 12 del 27/12/2021**.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine suddetto.

Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengano la firma del richiedente.

Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda occorre allegare:

- Certificazione ISEE corrente o ordinario rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) ai sensi della Legge n. 89 del 26/05/2016 art. 2 sexies e del Decreto interministeriale n. 146 del 01.06.2016;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia mod. F23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso; in alternativa, copia di adesione al D.Lgs. n. 23/2011, art. 3, "Cedolare secca", da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- Fotocopia ricevute canoni da GENNAIO 2021 A DICEMBRE 2021 incluso;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- Se immigrato copia del certificato storico di residenza di cui all'art. 1 del presente bando;
- Se extracomunitario copia del permesso o della carta di soggiorno.

Le domande prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione alla formazione della graduatoria e pertanto escluse.

Art. 6 - Graduatoria

L'Ufficio Servizi Sociali Comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e regolarità, nonché alla stesura dell'elenco provvisorio degli ammessi e degli eventuali esclusi.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Reg UE n. 679/2016 sulla normativa in materia di protezione dei dati, nonché in materia di pubblicità e trasparenza, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora in tale periodo pervengano ricorsi,

si provvederà all'esame degli stessi ed alla pubblicazione dell'elenco eventualmente rielaborato, che sarà considerato definitivo.

Art. 9 - Controlli e sanzioni

Il Comune di Ballao si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi inoltre di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati nell'ISEE dai soggetti ammessi, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 10 - Informativa sull'uso dei dati personali reg. ue n. 679/2016

Il Comune di Ballao, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Informazioni inerenti il presente bando pubblico possono essere richieste alla Dott.ssa Giorgia Cervone, c/o l'Ufficio Servizi Sociali del Comune il martedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12).

Art. - 11 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione - L. 431/98, e alla Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica della RAS n. 18853/723 del 29/05/2018.

L'Assistente Sociale
(Dott.ssa Giorgia Cervone)

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gian Franco Raffaele Frongia)